

## **REGOLAMENTO 4 MAGGIO 2016 N. 1**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

nella seduta del 4 maggio 2016

visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247

### **ADOTTA**

il seguente regolamento

“REGOLAMENTO INTERNO DI CONTABILITÀ E TESORERIA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

###### **Ambito applicativo**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, indicando un sistema di scritture contabili e di rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza.
2. Entro il mese di dicembre antecedente all'esercizio annuale di riferimento, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine se antecedente, è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo.

##### **Articolo 2**

###### **Principi contabili**

1. Alla contabilità dell'Ordine degli Avvocati non si applicano le disposizioni legislative vigenti concernenti l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.
2. Le operazioni contabili effettuate dall'Ordine dovranno essere registrate in scritture cronologiche e sistematiche tenute sulla base di criteri di completezza ed analiticità che consentano di rappresentare in ogni periodo dell'anno ed in un apposito documento annuale la situazione finanziaria, in conformità con il presente regolamento e le successive modifiche. Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte a bilancio, senza alcuna compensazione tra le poste.
3. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense dovranno essere imputati nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

4. E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

### **Articolo 3**

#### **Provvedimenti di gestione delle risorse**

Ai fini del presente Regolamento, i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio, per gli atti e i provvedimenti in materia di programmazione ed indirizzo, e il Consigliere Tesoriere per quanto concerne l'attività gestionale.

### **Articolo 4**

#### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno con inizio l'1 gennaio e termine il 31 dicembre successivo.

### **Articolo 5**

#### **Approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo**

1. Il Consigliere Tesoriere redige ogni anno i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, ai quali allega la relativa relazione, da sottoporre all'esame del Consiglio e quindi all'approvazione dell'Assemblea.
2. Le voci di bilancio sono suddivise in categorie ed eventuali sottocategorie, a seconda delle necessità di gestione.
3. Entro il mese di marzo successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

### **Articolo 6**

#### **Pubblicazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo**

Lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo sono depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.

## **TITOLO II**

### **BILANCIO PREVENTIVO**

## **Articolo 7**

### **Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio preventivo**

1. La gestione finanziaria si svolge sulle indicazioni del bilancio preventivo.
2. Il bilancio preventivo indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di effettuare nello stesso esercizio.
3. Il bilancio di previsione è formulato in termini di cassa, ha carattere indicativo ed è redatto in base a criteri di prudenza.

## **TITOLO III**

### **IL RENDICONTO CONSUNTIVO**

## **Articolo 8**

### **Il Rendiconto consuntivo**

1. Il rendiconto espone la gestione delle entrate e delle uscite.
2. Il rendiconto deve altresì indicare le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno, con il saldo iniziale di cassa e di banca, la somma delle entrate e delle uscite nel periodo e il saldo di fine esercizio.

## **TITOLO IV**

### **SCRITTURE E REGISTRAZIONI CONTABILI**

## **Articolo 9**

### **Le scritture contabili**

1. Le scritture contabili del Consiglio dell'Ordine seguono il principio di cassa.
2. Le scritture relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun pagamento di spesa, il totale preventivato e pagato a fine esercizio; lo stesso dicasi per le riscossioni.
3. Le scritture contabili devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonché la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio ed il relativo risultato di gestione.
4. Per la tenuta delle scritture contabili l'Ordine può avvalersi di sistemi informatici o computerizzati, anche funzionanti con il metodo della partita doppia, nonché di consulenti esterni e collegamenti telematici a mezzo "cloud computing" previa adozione di opportune cautele di sicurezza e garanzia in ordine alla conservazione e trattamento dei dati da parte del soggetto terzo affidatario.

**Articolo 10**  
**Le registrazioni contabili**

Il Consiglio dell'Ordine dovrà tenere le seguenti scritture:

- a) un partitario dei movimenti contabili per conto di spesa;
- b) un partitario dei movimenti contabili per conto di entrata;
- c) il giornale cronologico di tutte le operazioni di esercizio.

**TITOLO VI**  
**CONTRIBUTI**

**Articolo 11**  
**Contributi**

1. Il Consiglio dell'Ordine determina ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 247/2012:
  - a) il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
  - b) i contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
2. L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio.
3. Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda dell'anzianità di iscrizione all'Albo, della iscrizione nell'Albo Speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al Patrocinio.
4. Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi.

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo dell'Ordine ed entrerà in vigore l'1.1.2017.